

Delibera 6 novembre 1997, n. 109

**RIDETERMINAZIONE DI UN'ALIQUTA
RICONOSCIUTA ALLA SOCIETÀ
DE LUCA - ZAGAMI - SOCIETÀ ELETTRICA LIPARESE**

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 1997 ;

Premesso che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, ha stabilito, tra l'altro, - in via definitiva per l'anno 1991 e in acconto per i periodi successivi - l'aliquota di 206,05 lire/kWh per l'integrazione tariffaria spettante alla società De Luca - Zagami - Società elettrica liparese Snc - (Lipari) (di seguito SEL), ai fini della corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE), dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel SpA;

Premesso inoltre che la CCSE, con lettera in data 26 settembre 1997 ricevuta in data 29 settembre 1997 (Prot. 2655.97.AZ), ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) dell'errore avvenuto nel calcolo della citata aliquota spettante a SEL ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, precisando che la causa di tale errore era da individuarsi nel non corretto accertamento della quantità di energia elettrica venduta dalla stessa SEL nel 1991, e che la quantità corretta era pari a 19.714.612 kWh;

Considerato che l'applicazione dell'aliquota errata di 206,05 lire/kWh comporta, bimestralmente, un maggior esborso di circa il 5% rispetto a quanto effettivamente dovuto a SEL;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il documento "Proposta di delibera per la rideterminazione di un'aliquota riconosciuta alla Società De Luca - Zagami - Società elettrica liparese Snc" (PROT. AU/97/172);

Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu, responsabile del Gruppo di lavoro provvisorio per l'assetto del servizio elettrico,

DELIBERA:

Di determinare in 195,60 lire/kWh l'aliquota per l'anno 1991 e in acconto per i periodi successivi sino a nuova determinazione, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante

alla Società De Luca - Zagami - Società elettrica liparese Snc (Lipari);

Di dare mandato al Presidente affinché sia data comunicazione del presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e si possa di conseguenza procedere alle necessarie rettifiche.

Delibera 26 novembre 1997, n.123

INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 novembre 1997 ;

Premesso che con lettera in data 25 novembre 1997, la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il temporaneo impedimento del Presidente ad esercitare le proprie funzioni;

Considerato che ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1961, Serie generale, n. 318 "gli ordini di prelevamento delle disponibilità del fondo di compensazione dovranno portare la firma congiunta del Presidente del Comitato e del funzionario....." e che tale disposizione non prevede sostituzione del Presidente nei casi di temporaneo impedimento;

Ritenuta la necessità, in considerazione della situazione di urgenza rappresentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella lettera sopra richiamata, di integrare le vigenti disposizioni concernenti il Comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico con la disciplina dei casi di temporaneo impedimento del Presidente;

Visti gli articoli 2, comma 14, e 3, commi 1 e 8, della legge 14 novembre 1995 n. 481;

Su proposta del Presidente

DELIBERA:

1. In casi di temporaneo impedimento il Presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico è sostituito, per la firma degli ordini di prelevamento, dal membro del Comitato di gestione più anziano come nomina fra quelli delegati alla firma congiunta con il Presidente ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962;

2. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Delibera 23 dicembre 1997, n.136

**AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA
ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E MODIFICA DELLA MEDESIMA
DELIBERAZIONE**

(Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 1997)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 1997;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 225 del 31 ottobre 1997 (di seguito deliberazione n. 106/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Considerato che con decorrenza dall'1 gennaio 1998 è venuta meno la necessità di reintegrare le minori entrate per lo Stato a cui era destinato il gettito della maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b) della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);

Considerato che per le imprese produttrici-distributrici con produzione esclusiva o prevalente da impianti diversi da quelli termoelettrici, l'applicazione del sistema di determinazione dei contributi a copertura dei costi di energia, di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97, potrebbe comportare un versamento alla Cassa conguaglio settore elettrico, nel caso in cui la produzione complessiva nel corso del bimestre considerato sia minore della produzione media dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

Ritenuto che continuino a sussistere i motivi che, in via temporanea e fino al completamento degli accertamenti sui criteri e presupposti degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e per la loro chiusura definitiva, hanno portato alla determinazione delle aliquote della componente A2, come fissate dall'art. 4 e specificate nella tabella 3 della deliberazione n. 70/97;

Ritenuto che sia opportuno limitare l'impatto finanziario dei contributi a copertura dei costi di energia per le imprese produttrici-distributrici di limitate dimensioni e

con produzione esclusiva o prevalente non termoelettrica, senza peraltro far venire meno gli stimoli ad una maggiore produzione non termoelettrica;

DELIBERA:

Articolo 1 Aggiornamento della parte B della tariffa

A decorrere dall'1 gennaio 1998:

a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo agosto - novembre 1997, è fissato pari a 24,681 lire/Mcal;

b) La parte B della tariffa viene aumentata del 8,34%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 106/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

Articolo 2 Soppressione della maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione n. 70/97

La maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione n. 70/97 è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1998.

Articolo 3 Aggiornamento della tabella 1 allegata alla deliberazione n. 70/97

A decorrere dall'1 gennaio 1998, la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 70/97 è sostituita dalla tabella allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 Imprese produttrici-distributrici con produzione esclusiva o prevalente di tipo non termoelettrico

L'art. 6 della deliberazione n. 70/97 è integrato con il seguente comma:

6.18 Le imprese produttrici-distributrici per le quali:

a) la produzione media annuale di energia elettrica al netto dei consumi di centrale nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente deliberazione sia stata inferiore a 500 milioni di kWh; e

b) la quota della produzione totale di energia elettrica nello stesso periodo attribuibile ad impianti termoelettrici sia stata inferiore al 5%;

possono richiedere, per ogni bimestre, la sospensione, per un periodo non superiore a dodici mesi, della liquidazione dei contributi di cui ai commi 6.11 e 6.14, qualora questi contributi risultino negativi. A tal fine, le imprese devono presentare domanda alla Cassa conguaglio settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre. Durante il periodo di sospensione della liquidazione, i contributi positivi riconosciuti alle medesime imprese sono utilizzati per la compensazione dei contributi negativi sospesi, fino a concorrenza degli stessi, iniziando dai contributi che hanno maturato il maggiore periodo di sospensione. Terminato il periodo di sospensione, la parte dei contributi eventualmente non compensata deve essere versata alla Cassa conguaglio settore elettrico.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	20,4	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	87,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	25,5	59,2	84,7
3) Altri usi	27,3	63,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	21,1	43,1	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	41,1	59,7
6) Alluminio primario	6,5	6,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,9	8,7

Delibera 30 gennaio 1997, n. 5

**RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO COSTI ENERGIA
PER L'UTILIZZO NELLE CENTRALI TERMoeLETTRICHE
DI RIFIUTI E ALTRI COMBUSTIBILI
DIVERSI DAI COMBUSTIBILI FOSSILI COMMERCIALI**

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 1998,

Premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari di soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Premesso che sono disponibili e utilizzati processi e soluzioni tecnologiche per la valorizzazione energetica di rifiuti e combustibili derivati in centrali termoelettriche;

Considerata l'esigenza che nelle centrali termoelettriche si utilizzino combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché tale utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive integrazioni e modificazioni;

Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, che ha, tra l'altro, sostituito il contributo onere termico riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici con il contributo costi energia e introdotto un nuovo sistema di determinazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503 pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 23 del 29 gennaio 1998;

Ritenuta l'opportunità di contribuire a dare soluzioni efficaci allo smaltimento dei rifiuti anche tenuto conto delle particolari situazioni di emergenza in regioni o parti del territorio nazionale;

Ritenuto inoltre che nel riconoscimento del contributo costi energia di cui sopra, non siano da mantenere distinzioni tra i combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche;

DELIBERA

Articolo 1 Riconoscimento del contributo costi energia a rifiuti e altri combustibili

Alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica è riconosciuto il contributo costi energia di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, per l'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di rifiuti e di altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché il loro utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 Esclusioni e verifiche

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.

Allo scopo di verificare gli effetti della presente deliberazione, le imprese produttrici-distributrici che utilizzino rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali sono tenute a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 1999, dati e informazioni circa quantità di combustibili utilizzati, costi e modalità di impiego, ed emissioni ambientali con riferimento alle iniziative e sperimentazioni avviate o completate durante l'anno 1998.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Delibera 19 febbraio 1998, n.12

**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA
PER IL SECONDO BIMESTRE (MARZO - APRILE) 1998 AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 febbraio 1998;

Premesso che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2% rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97);

Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Visto l'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare";

DELIBERA:

A decorrere dall'1 marzo 1998:

a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, riferito al periodo ottobre 1997 - gennaio 1998 è fissato pari a 23,828 lire/Mcal;

b) la parte B della tariffa viene ridotta del 3,20% e le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n.136/97, sono proporzionalmente diminuite per ogni classe di utenza con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione dell'Autorità 28 agosto 1997, n. 92/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 del 2 settembre 1997, di un ammontare uguale alla diminuzione delle corrispondenti aliquote relative alla parte B della tariffa;

d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	20,4	19,7	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	32,2	84,2	116,4
2) Forniture per usi agricoli	27,4	57,3	84,7
3) Altri usi	29,3	61,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	22,5	41,7	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	19,9	39,8	59,7
6) Alluminio primario	6,7	6,5	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,9	3,8	8,7

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A
Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	5,9	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	10,3	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	8,5	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	9,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	7,0	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	6,7	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,9	2,2	3,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,8	1,1	3,0	—
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

Delibera 11 marzo 1998, n.16

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE TERMICO PER IL PRIMO SEMESTRE 1997

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 marzo 1998,

Premesso che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le "funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

tra tali funzioni vi è la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172 del 24 luglio 1996;

a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell'Autorità 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre gennaio - giugno 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.377, e 23 aprile 1946, n.363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n.896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

DELIBERA:

Di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come segue:

a) consumo specifico medio:

per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel SpA, consumo specifico medio pari a 0,217 kg/kWh;

per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;

per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel SpA, consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;

b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI):

quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 lire/kg;

c) parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI:

parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas naturale (8250 kcal/mc) e dell'olio combustibile (9800 kcal/kg);

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,90 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all'84% del consumo complessivo di olio combustibile;

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,87 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del consumo complessivo di olio combustibile;

per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all'84% e superiori al 50% del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione lineare.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché abbia effetto dalla data della sua pubblicazione.

Delibera 11 marzo 1998, n.18

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA D) DELLA LEGGE N. 481/95 NEI CON-
FRONTI DI ENEL SPA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 marzo 1998,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;

Visto il regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera del 30 maggio 1997, n.61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la delibera dell'Autorità 2 dicembre 1997, n. 130/97, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Vetreria Ballarini Sas verso l'Enel SpA;

Considerato quanto segue:

1. Premessa

L'Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Rho, per conto della sua associata Vetreria Ballarini Sas, con sede legale in Arluno (Milano), corso Papa Giovanni XXIII n.129 (di seguito: l'utente), ha inviato all'Autorità, in data 17 settembre 1997, un reclamo con cui ha lamentato un disservizio dell'Enel SpA (di seguito: l'Enel), in relazione alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica che, a causa del malfunzionamento del contatore di energia attiva, risultavano non correttamente fatturati.

2. Descrizione del caso

Nel marzo 1995 l'Enel ha accertato la rottura del contatore di energia attiva dell'utente. A due anni di distanza dalla constatazione della rottura del contatore e dalla sua sostituzione, avvenuta nell'agosto 1995, con lettera del 23 luglio 1997, l'Enel ha comunicato all'utente che "il consumo elettrico non integrato nel periodo dal 4 marzo 1993 al 3 agosto 1995 ...è stato ricostruito in 11876 kWh per un importo di lire 2.559.779 più IVA" e che "il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal contratto di fornitura...";

Successivamente, rispondendo alla lettera degli uffici dell'Autorità del 13 ottobre 1997 intesa ad acquisire dall'Enel, ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, notizie utili in merito alle metodologie adottate nella stima dei consumi, l'Enel, con lettera del 29 ottobre 1997, comunicava di aver ridefinito la propria richiesta di conguaglio all'utente in lire 2.306.920, oltre IVA, individuando il presumibile momento di rottura del contatore non più nel marzo 1993, bensì nel giugno dello stesso anno e proponendo una rateizzazione dell'importo dovuto.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, sono stati effettuati accertamenti preliminari sulla base della documentazione trasmessa dall'utente e dall'Enel in seguito a richiesta degli uffici dell'Autorità, nonché sulla base di un incontro tenuto il 12 novembre 1997 tra funzionari della stessa Autorità e il sig. Luigi Miniotto della Direzione Distribuzione Enel Milano Esterna.

Con delibera 2 dicembre 1997, n. 130/97, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell'ambito di tale istruttoria l'Enel non ha né presentato memoria scritta, né provveduto a richiedere audizione finale avanti l'Autorità.

3.1 Argomentazioni delle parti

Vetreria Ballarini Sas

L'utente ha contestato la ricostruzione compiuta dall'Enel circa i consumi di energia elettrica effettuati. A tale riguardo l'utente ha fornito documentazione attestante cali della produzione e la sostituzione di macchinari avvenuta nel corso del 1994, eventi che hanno sensibilmente contribuito a modificare in diminuzione i consumi storici di energia elettrica. In risposta alla richiesta di congruaggio rateizzato avanzata dall'Enel, l'utente ha pagato la prima rata dell'importo, comunicando, altresì, che a tale pagamento non doveva essere attribuito il valore di accettazione della soluzione proposta dall'Enel, poiché lo stesso pagamento avveniva al solo fine di impedire il distacco minacciato della fornitura.

Enel SpA

L'Enel ha sostenuto la correttezza della propria ricostruzione dei consumi di energia elettrica dell'utente, facendo risalire la rottura del contatore inizialmente al marzo 1993 e individuando, in un tempo successivo, come data della presumibile rottura del contatore il mese di giugno dello stesso anno.

3.2 Accertamento tecnico

Nel corso del soprarichiamato incontro tenuto il 12 novembre 1997 tra funzionari dell'Autorità e il sig. Luigi Miniotto della Direzione Distribuzione Enel Milano Esterna, quest'ultimo ha prodotto una copia della ricostruzione dei consumi storici dell'utente relativi al periodo intercorrente tra il 1992 e il 1995. Sulla base di tale documento e di altri già in possesso, gli uffici dell'Autorità hanno predisposto una relazione tecnica da cui risulta che gli indicatori presi in esame e le conseguenti stime effettuate non consentono di affermare con ragionevole certezza che il momento effettivo di rottura del contatore di energia attiva risalga al mese di marzo o di giugno 1993, come sostenuto dall'Enel.

4. Valutazione giuridica

L'art. 8 del "Contratto di somministrazione di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni o usi agricoli" stipulato tra l'Enel e l'utente stabilisce che qualora venga accertato un malfunzionamento del contatore l'Enel: "...ricostruirà i prelievi, in base alla percentuale di errore effettivamente accertata, dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o contrariamente, dal mese in cui è stata effettuata la verifica".

Gli esiti degli accertamenti svolti mostrano come non sia possibile determinare con

ragionevole certezza il momento effettivo di rottura del contatore di energia elettrica. Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando, nella sua richiesta di conguaglio, il disposto contrattuale sopra richiamato, e tenga un comportamento lesivo dei diritti dell'utente, che potrebbe cagionare un danno economico allo stesso qualora l'Enel insistesse nella sua richiesta.

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti dell'utente costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;

ORDINA:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel SpA di annullare la richiesta di conguaglio di lire 2.306.920 (duemilontrecentoseimilanovecentoventi) oltre IVA, avanzata nei confronti della Vetreria Ballarini Sas, con sede legale in Arluno (Milano), corso Papa Giovanni XXIII n.129, fissando in quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, il termine per l'adempimento;

DELIBERA:

Di comunicare il presente provvedimento all'Enel SpA, via G.B. Martini n.3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Di informare, altresì, l'Enel SpA che la mancata ottemperanza nel termine di cui sopra costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2 comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481 entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui sopra.